



Dipartimento: DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: FILIERE ZOOTECHNICHE E PRODUZIONI AGROALIMENTARI

DETERMINAZIONE

N. C2055 del 03/09/2010

Proposta n. 13724 del 20/08/2010

Oggetto:

Regime Quote Latte - Campagna lattiera 2009/2010 - Legge n.119/2003, art.19 del D.M. del 31/07/2003 e art.73 del Reg. CE n.1234/2007 - Ricorsi gerarchici avverso esito negativo validazione contratti di affitto di sola quota in corso di campagna D.I. Robibero Emiliano, D.I. Macchiusi Angelo, Az. Agr. Bisogno Soc. Agr. Semplice. Ricorsi non accolti.

Proponente:

Estensore	COSTANTINO GIULIO	_____
Responsabile del procedimento	COSTANTINO GIULIO	_____
Responsabile dell' Area	F. GENCHI	_____
Direttore Regionale	VICARIO R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	G. MAGRINI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Regime Quote Latte - Campagna lattiera 2009/2010 – Legge n.119/2003, art.19 del D.M. del 31/07/2003 e art.73 del Reg. CE n.1234/2007 – Ricorsi gerarchici avverso esito negativo validazione contratti di affitto di sola quota in corso di campagna D.I. Robibero Emiliano, D.I. Macchiusi Angelo, Az. Agr. Bisogno Soc. Agr. Semplice. Ricorsi non accolti.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO OCCUPAZIONALE

SU PROPOSTA del Direttore Vicario della Direzione Regionale Agricoltura

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO quanto sancito dall'art.10 c.15 della legge n.119/2003: *“In conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3950/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, è consentita la stipula di contratti di affitto della parte di quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al periodo in corso esclusivamente tra aziende ubicate in zone di produzione omogenee, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome per le relative verifiche, purché il contratto intervenga tra produttori in attività che hanno prodotto e commercializzato nel corso del periodo”*.

VISTO quanto stabilito dall'art.10 c.16 della legge n.119/2003: *“l'atto attestante il trasferimento di quota di cui ai commi 10, 15 e 18 deve essere convalidato e registrato nel SIAN dalla regione o dalla provincia autonoma del produttore che acquisisce il quantitativo in questione”*.

VISTO quanto sancito dall'art.19 c.1 del D.M. 31/07/2003: *“Le cessioni temporanee di cui all'articolo 10, comma 15, della legge 119/2003, devono essere stipulate e presentate alla regione competente entro e non oltre il primo marzo del periodo di commercializzazione cui la cessione si riferisce”*.

VISTO quanto sancito dall'art.19 c.3 del D.M. 31/07/2003: *“Entro i quindici giorni successivi alla presentazione, le regioni registrano nel SIAN i contratti da esse validati, aggiornando i relativi quantitativi di riferimento, dopo aver verificato: a) l'avvenuta commercializzazione di latte nel periodo di riferimento, attraverso una dichiarazione mensile di cui all'art. 6 del presente decreto o documentazione fiscale nel caso di vendite dirette; b) che il quantitativo oggetto del trasferimento non risulti già utilizzato; c) l'avvenuta registrazione, ovvero l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro.”*

VISTO l'art.73 del Reg. (CE) n.1234/2007 che precisa: *“entro la fine di ciascun periodo di dodici mesi gli Stati membri autorizzano, per il periodo di cui trattasi, cessioni temporanee di una parte delle quote individuali che i produttori che ne dispongono non intendono utilizzare.”*

VISTA la nota prot. n.0003493 del 23.03.2010 con cui il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali fornisce ulteriori chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art.73 del Reg. (CE) n.1234/2007 affermando che: *“le cessioni, a norma del menzionato articolo 73, sono autorizzate entro la fine di ciascun periodo di 12 mesi, ovvero, per la campagna 2009-2010, entro il 31 marzo p.v. Considerato che il regolamento (CE) n.1234/2007 pone quale termine ultimo per l'autorizzazione il 31 marzo 2010, a parere dello scrivente, il completamento dell'iter autorizzativo, previo raccordo tra la regione e AGEA, può essere definito entro tale data”*.

PRESO ATTO che in data 29.03.2010 in Brescia sono stati stipulati i seguenti contratti di affitto di sola quota:

LOCATORE	LOCATARIO	QUOTA AFFITTATA	DATA AUTENTICAZIONE FIRMA	DATA REGISTRAZIONE
Ferrari G.	Bisogno V.	70.000kg	31.03.2010	12.04.2010
Piantoni S. I.	Macchiusi A.	60.000kg	31.03.2010	13.04.2010
Stancari F.	Robibero E.	40.000kg	31.03.2010	08.04.2010
Ferrari G.	Robibero E.	20.000kg	31.03.2010	08.04.2010

PRESO ATTO che con due e-mail del 31.03.2010, acquisite a protocollo con n.59162 e n.59188 del 01.04.2010 sono state trasmesse all'Area decentrata agricoltura di Latina solamente copia delle comunicazioni degli affitti di sola quota sopra descritti;

PRESO ATTO che solo con successive note di integrazione sono stati inviati presso l'Area decentrata di Latina i contratti di che trattasi, come di seguito specificato:

LOCATORE	LOCATARIO	DATA INVIO CONTRATTI	PROTOCOLLO ADA DI LATINA
Ferrari G.	Bisogno V.	13.04.2010	n.64233 del 13.04.2010
Piantoni S. I.	Macchiusi A.	13.04.2010	n.64741 del 13.04.2010
Stancari F.	Robibero E.	09.04.2010	n.62750 del 09.04.2010
Ferrari G.	Robibero E.	09.04.2010	n.62757 del 09.04.2010

VISTE le note dell'Area Decentrata di Latina prot. n.70025, n.70040, n.70015 e n.70008 del 21.04.2010 con cui il Dirigente comunica ai soggetti interessati l'esito negativo del procedimento istruttorio di validazione dei contratti di che trattasi affermando che in tutti i casi: *“essendo stato trasmesso il contratto oltre il termine ultimo del 31.03.2010 non può essere dato parere positivo e non si può procedere alla registrazione al SIAN in quanto non è stato rispettato quanto disposto dall'art.19 comma 1 del D.M. 31.07.2003”*.

VISTE le richieste di riesame avanzate all'Area decentrata agricoltura di Latina dalla Az. Bisogno Soc. Agr. Semplice, Az. Agr. Macchiusi Angelo e Az. Agr. Robibero Emiliano acquisite rispettivamente a protocollo con n.83068 del 12.05.2010, n.83965 del 13.05.2010 e n.83067 del 12.05.2010 nelle quali i richiedenti affermano: *“la mia azienda agricola ha presentato e autenticato il contratto di affitto quota latte avanti i funzionari competenti entro il termine previsto ovvero in data 29.03.2010, inviandovi inoltre copia del modulo di comunicazione compilato e sottoscritto dalla parti il 31.03.2010”*;

VISTI i riscontri forniti a tali richieste di riesame dall'Area decentrata agricoltura di Latina rispettivamente con note prot. n.86954, n.86959 e n.86958 del 18.05.2010 nei quali il Dirigente dell'Area dichiara di non essere in possesso *“di elementi ed informazioni aggiuntive per poter rivedere l'esito espresso sui contratti di cui sopra”* ribadendo le modalità con cui eventualmente proporre ricorso;

VISTI i ricorsi gerarchici inoltrati alla Direzione regionale Agricoltura dalla Az. Bisogno Soc. Agr. Semplice, Az. Agr. Macchiusi Angelo e Az. Agr. Robibero Emiliano acquisiti rispettivamente a protocollo con n.90943, n.90946 e n.90942 del 24.05.2010 nei quali i ricorrenti, tra l'altro, evidenziano le motivazioni già espone nelle richieste di riesame sopra citate;

VISTA la nota della Direzione Regionale Agricoltura prot. n.108601 del 23.06.2010 con cui si richiedono all'Area decentrata agricoltura di Latina chiarimenti nel merito delle affermazioni avanzate dalle aziende ricorrenti, in particolare riguardo la frase: *“la mia azienda agricola ha presentato e autenticato il contratto di affitto quota latte avanti i funzionari competenti entro il termine previsto ovvero in data 29.03.2010”*;

VISTO il riscontro fornito dall'Area decentrata agricoltura di Latina con nota prot. n.115056 del 05.07.2010 con cui si trasmette la documentazione probante nel merito del procedimento istruttorio e della richiesta di chiarimenti avanzata dalla Direzione Regionale Agricoltura;

PRESO ATTO che in effetti in contratti di affitto di sola quota in questione sono stati stipulati in Brescia il 29/03/2010 e che le firme apposte sugli stessi sono state autenticate in data 31/03/2010 dal funzionario del Settore Agricoltura della Provincia di Brescia.

CONSIDERATO che i produttori che acquisiscono le quote in affitto e che hanno proposto ricorso gerarchico appartengono tutti alla regione Lazio e che pertanto la regione competente alla convalida ed alla registrazione nel SIAN dei trasferimenti di quota in questione è unicamente la regione Lazio, così come stabilito dal citato art.10 c.16 della legge n.119/2003;

CONSIDERATO che i contratti di cessione temporanea di sola quota oggetto dei ricorsi gerarchici proposti sono stati materialmente “*presentati alla regione competente*” Lazio in data posteriore al 31.03.2010, in difformità da quanto previsto dall’art.19 c.1 del D.M. 31.07.2003 sopra citato;

ESAMINATE tutte le argomentazioni fornite nel ricorso gerarchico;

EFFETTUATI i necessari accertamenti e riscontri;

RITENUTO pertanto di non accogliere i ricorsi gerarchici presentati dalla Az. Bisogno Soc. Agr. Semplice, Az. Agr. Macchiusi Angelo e Az. Agr. Robibero Emiliano acquisiti rispettivamente a protocollo con n.90943, n.90946 e n.90942 del 24.05.2010;

DETERMINA

in conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,

di non accogliere i ricorsi gerarchici presentati dalla Az. Bisogno Soc. Agr. Semplice, Az. Agr. Macchiusi Angelo e Az. Agr. Robibero Emiliano acquisiti rispettivamente a protocollo con n.90943, n.90946 e n.90942 del 24.05..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Di tale decisione verrà data comunicazione all’interessato a mezzo notifica postale per Raccomandata A.R.

Il Direttore del Dipartimento
Dr. Guido Magrini